

**Al Comune di Azzano San Paolo**  
Settore Servizi Tecnici  
PEC [comuneazzanosanpaolo@pec.it](mailto:comuneazzanosanpaolo@pec.it)

e p.c.

Alla Direzione Operazioni Nord Ovest

Alla Direzione Aeroportuale Lombardia

Oggetto: Aeroporto di Bergamo Orio al Serio  
Art. 707 del Codice della Navigazione  
**Piano di Rischio**

Con nota del 18/02/2020 codesto Comune ha trasmesso una versione aggiornata del piano di rischio dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio per il territorio di propria competenza, a seguito dell'istruttoria condotta dalla scrivente, nota prot. 38709 del 03/04/2019, e dei colloqui intercorsi presso gli uffici ENAC di Roma avvenuti in data 19/12/2019.

La scrivente ha pertanto riavviato il procedimento istruttorio rilevando quanto segue.

Secondo quanto dichiarato da codesta Amministrazione i due lotti previsti nel comparto D3, ricadente nella zona di tutela D del piano di rischio, sono stati autorizzati con titoli edilizi, ancora vigenti, rilasciati in data antecedente all'emanazione dell'emendamento 7 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.

Come noto con l'emanazione dell'emendamento 7, avvenuta il 20/10/2011, sono state introdotte le fasce laterali C e D.

In virtù di quanto sopra, essendo la norma dei piani di rischio non retroattiva, codesto Comune ritiene che l'attività prevista dai due titoli edilizi ed il carico antropico ad essa associato debbano essere considerati come esistenti, in quanto associati a titoli rilasciati in data antecedente all'emendamento 7.

Non volendo entrare nel merito delle motivazioni sopra esposte, condotte da codesto Comune a supporto della compatibilità dell'intervento con i principi di tutela del territorio posti alla base del piano di rischio, se ne prende atto, fermo restando che per l'Ente, sentita la collaterale Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso, l'esistente è ciò che esiste catastalmente e/o è rilevabile cartograficamente.



Dall'esame della restante documentazione si evidenzia una sostanziale coerenza del piano di rischio con:

- le linee guida contenute al Capitolo 9 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC;
- le caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio del Comune di Azzano San Paolo.

In generale si rileva che i valori del carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio con la conferma degli strumenti urbanistici vigenti risultano ammissibili.

Ferma restando la piena responsabilità dell'Amministrazione locale per quanto riguarda i livelli di carico antropico dichiarato come esistente e degli incrementi correlati alle nuove edificazioni, si esprime parere favorevole sul piano di rischio trasmesso.

Una copia vistata e timbrata dello stesso sarà inviata a codesto Comune una volta che lo stesso ne avrà inoltrato due copie cartacee.

A seguito del presente parere il Comune potrà approvare autonomamente i relativi progetti ricadenti nelle aree di tutela, rimanendo responsabile per quanto riguarda la verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione che di realizzazione delle opere.

Si ricorda che tale parere riguarda esclusivamente tematiche connesse con la tipologia di destinazioni d'uso e di livelli di carico antropico consentiti all'interno delle aree di tutela dei piani di rischio, non concernendo il rilascio di eventuali autorizzazioni circa la problematica degli ostacoli alla navigazione aerea.

Si segnala inoltre che i casi di inottemperanze al disposto del Codice della Navigazione daranno luogo a segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Si rappresenta infine che il presente parere non sana eventuali autorizzazioni per opere od attività rilasciate da codesto Comune all'interno delle aree di tutela dopo l'emanazione del nuovo Codice della Navigazione, D.Lgs. 96/05 e 151/06.

Cordiali saluti

Il Direttore

Ing. Franco Conte

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

(18700/2020)